



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati

dott. Giovanni Callegarin	Presidente
dott.ssa Elena Rossi	Consigliere relatore
dott.ssa Adele Savastano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.24 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa in appello

da

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e
AGRICOLTURA di Vicenza** (C.F. 80000330243),

rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Lievore e Barbara Bottecchia ed elettivamente domiciliata a Venezia, San Polo 25/80 Cà Zen, presso lo studio dell'avv. Bottecchia;

appellante

contro

BE.RA. di Rampazzo Nadia e C. s.n.c. (C.F. 03243670243),
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Albertazzi ed elettivamente domiciliata a Brendola (VI) via Muraroni 9/11, presso lo studio del difensore;



Oggetto: appello avverso la sentenza n.2052/2018 del Tribunale di Vicenza

CONCLUSIONI

Per l'appellante

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia in totale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2052/2018 di data 4.08.2018 depositata in data 10.08.2018 accertato e datosi atto che la segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza ha agito con correttezza, legalità nel rispetto del proprio Regolamento, RIFORMARE la sentenza n. 2052/2018 del Tribunale di Vicenza e DICHIARARE che la Camera di Commercio di Vicenza nulla deve alla BE. RA di Rampazzo Nadia e C. s.n.c. di Grumolo delle Abbadesse (VI) e ordinare alla stessa la restituzione di quanto ricevuto in esecuzione alla suindicata sentenza. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.

Per l'appellata

In via preliminare


1) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto, ai sensi dell'art.342 cpc;

In via principale

2) Rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e indiritto, confermando così la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2015/2018.

3) Condannare l'appellante CCIAA alla refusione delle spese di lite con distrazione delle stesse a favore dello scrivente difensore.





Svolgimento del processo


Con sentenza n.2052/2018 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società BE.RA. di Rampazzo Nadia e C. s.n.c. nei confronti della Camera di commercio di Vicenza in ragione delle condotte tenute da quest'ultima che non aveva tempestivamente comunicato alla BE.RA. la rinuncia alla domanda di arbitrato precedentemente proposta da Dal Molin Moreno.

Il Tribunale, in particolare, dopo avere ripercorso lo svolgimento temporale dei fatti, in considerazione della documentazione depositata dalle parti, e avere rilevato la differenza, in base agli artt. 2 e 3 del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio, del procedimento arbitrale con il processo dinnanzi al Tribunale, dove l'instaurazione del contraddittorio è rimessa alle parti, mentre nel procedimento arbitrale è rimessa alla Camera arbitrale, riteneva che ai sensi dell'art.3, comma 3, di detto Regolamento, sussistendo a carico della Camera arbitrale l'obbligo di comunicare entrambi gli atti introduttivi, sussistesse altresì l'obbligo di comunicare al convenuto la rinuncia all'arbitrato di controparte.

Al fine di accertare l'esistenza di un termine per adempiere a tale obbligo, il Tribunale, rilevato che l'art.21 del Regolamento prevedeva l'obbligo delle parti di comunicare tempestivamente alla Segreteria della Camera arbitrale l'eventuale rinuncia agli atti, o l'intervenuta transazione, riteneva che analogo obbligo di tempestiva comunicazione fosse riscontrabile a carico della Camera arbitrale.

Dato che tra la comunicazione di Dal Molin alla Camera di commercio di rinuncia all'arbitrato e quella della Camera di commercio a BE.RA.





s.n.c. erano trascorsi 14 giorni, secondo il Tribunale era sussistente una responsabilità ex art.2043 c.c. della convenuta per avere operato con negligenza non potendo detto lasso di tempo essere ritenuto tempestivo.

Conseguentemente riconosceva alla società attrice, a titolo di danno, i costi dalla stessa sostenuti per difendersi nell'arbitrato introdotto e poi rinunciato.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la Camera di commercio di Vicenza formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurandola in base alle argomentazioni di seguito esposte.

BE.RA. s.n.c. si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, chiedendone il rigetto.


Come da provvedimento presidenziale del 30 dicembre 2020, ai sensi dell'art.221, VI comma, D.L.n.34/2020, convertito in legge n.77/2020, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 febbraio 2021 con termini ex art.190 c.p.c..

Motivi della decisione

Con l'atto di appello la Camera di commercio, dopo avere ripercorso l'esatto svolgimento temporale dei fatti, afferma che la Segreteria della Camera arbitrale aveva agito con tempestività e prontezza in quanto il Regolamento della Camera arbitrale non stabiliva alcun termine a carico della Segreteria entro il quale provvedere alle comunicazioni e, inoltre, che la Camera arbitrale della Camera di commercio è un istituto di diritto pubblico e come tale deve agire nel rispetto della legge n.241/1990, per cui il procedimento amministrativo deve concludersi nel termine di 30 giorni.

Nel caso di specie la Segreteria della Camera arbitrale aveva agito nel





rispetto del suindicato termine atteso che, ricevuta la rinuncia da parte del Dal Molin della domanda di arbitrato, in data 2 maggio 2014, aveva trasmesso alla ragioneria, in data 12 maggio 2014, la relativa pratica per il rimborso delle spese e in data 13 maggio 2014 aveva comunicato con PEC a BE.RA. s.n.c. l'archiviazione del procedimento restituendo alla stessa il fascicolo.

Pertanto la Segreteria della Camera arbitrale non aveva violato alcuna norma del regolamento, né le regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili dai principi di costituzionalità e di buon andamento, né le norme della legge ordinaria di celerità, di efficienza, d'efficacia e di trasparenza e nemmeno i principi generali dell'ordinamento di ragionevolezza, di proporzionalità e di adeguatezza.

La sentenza sarebbe, altresì, errata perché il Tribunale avrebbe fondato il suo convincimento ritenendo che andasse applicato per analogia l'art. 21, I comma, del Regolamento, e che quindi la Segreteria non avesse comunicato tempestivamente al convenuto la rinuncia alla procedura di arbitrato da parte dell'attore, potendo, in realtà, il Giudice ricorrere al criterio di analogia solo ed unicamente ai sensi dell'art. 12 preleggi quando c'è un vuoto legislativo, vuoto non rinvenibile nella fattispecie dovendosi applicare il principio secondo il quale un procedimento amministrativo deve concludersi in 30 giorni.

Il Tribunale, inoltre, non avrebbe spiegato perché la comunicazione non era stata tempestiva e quando una comunicazione sarebbe stata da ritenere tempestiva.

Si duole, infine, l'appellante della illogicità e contraddittorietà della motivazione atteso che la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.



presuppone l'esistenza di un fatto illecito e colposo per cui non si comprenderebbe, non esplicandolo la sentenza impugnata, quale sia stato l'illecito commesso dalla Segreteria avendo questa comunicato l'avvenuta rinuncia. Chiede pertanto la restituzione di quanto corrisposto alla società appellata in esecuzione della sentenza impugnata.


BE.RA. s.n.c., nel costituirsi eccepisce l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, avendo il Tribunale ben esaminato la fattispecie oggetto di causa e rilevato l'inadempimento dell'appellante per aver agito con negligenza avendo riferito/riportato comunicazioni della massima importanza con evidente lassismo.

Così sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti, preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c., sollevata dall'appellata. In particolare nell'appello è individuato in modo sufficientemente chiaro il "quantum appellatum", risultando così circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono. Inoltre risultano formulate, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. ord. n.21336/2017; Cass. S.U. n.27199/2017).

Nel merito ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e debba essere accolto.

In primo luogo andando a esaminare le previsioni contenute nel Regolamento della Camera arbitrale di Vicenza si deve rilevare che l'art.21 prevede un obbligo delle parti di comunicare





tempestivamente la rinuncia agli atti, o l'eventuale transazione, e ciò al fine di impedire che la Camera arbitrale svolga inutilmente attività ulteriore.

Orbene, analogo obbligo non è dato rinvenire nelle previsioni regolamentari a carico della Camera di commercio.

Inoltre non corrisponde al vero che la Segreteria della Camera arbitrale abbia provveduto soltanto dopo 14 giorni a comunicare alla società appellata la rinuncia agli atti depositata da Dal Molin Moreno.

E' documentalmente provato, infatti, che detta rinuncia è giunta alla Camera di commercio venerdì 2 maggio 2014 (doc.3 fascicolo appellante- entrata 2/5/2014-0009909-8.7.2) e che martedì 13 maggio 2014 (doc.7 fascicolo appellante) la Camera arbitrale ha comunicato ai difensori di BE.RA., via PEC, la rinuncia del Dal Molin comunicando, quindi, l'archiviazione della procedura e disponendo la restituzione del fascicolo alla predetta società la quale, peraltro, si era costituita soltanto il giorno precedente.

Risulta, quindi, documentalmente provato che la Camera arbitrale in sette giorni lavorativi ha provveduto a detta comunicazione.

Tale termine non può essere ritenuto eccessivo in quanto non solo nessun termine è previsto dal Regolamento per la fattispecie oggetto di esame, ma anche in considerazione della circostanza che in tale Regolamento a carico della Camera arbitrale l'unica ipotesi in cui viene espressamente previsto un termine entro il quale la Segreteria deve provvedere a effettuare comunicazioni è quella dell'Arbitrato rapido, nell'ambito del quale l'art. 31 prevede che copia della comparsa di risposta del convenuto sia trasmessa dalla Segreteria alle controparti nel termine di cinque giorni lavorativi.



A fronte, dunque, della mancanza nelle previsioni regolamentari non soltanto di un obbligo in capo alla Segreteria di comunicare alla controparte la rinuncia agli atti, ma anche di un termine entro il quale, comunque, tale comunicazione dovrebbe essere effettuata, nonché della previsione del termine di 5 giorni lavorativi previsti nell'ambito del procedimento speciale di Arbitrato rapido, che si giustificano in considerazione della particolarità dello stesso, caratterizzato da celerità e snellezza, non può in alcun modo ritenersi eccessivo il tempo di sette giorni lavorativi impiegato dalla Segreteria per comunicare all'appellata la rinuncia agli atti del Dal Molin. Pertanto nessun comportamento negligente è rinvenibile in capo all'appellante.

La sentenza deve, quindi, essere riformata stante l'infondatezza della domanda formulata in primo grado da BE.RA. s.n.c. la quale deve conseguentemente essere condannata a corrispondere alla Camera di commercio le somme dalla stessa versate in esecuzione della sentenza impugnata, somme che ricomprendono anche le spese processuali non essendone stata disposta la distrazione in favore del difensore.

Alla luce della riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza di BE.RA. s.n.c. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n.2052/2018 emessa dal Tribunale di Vicenza, così pronuncia:



- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado dall'attuale parte appellata;
- condanna BE.RA. di Rampazzo Nadia e C. s.n.c. a restituire alla Camera di commercio di Vicenza le somme versate dalla predetta in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna BE.RA. di Rampazzo Nadia e C. s.n.c. alla rifusione delle spese di lite in favore della Camera di commercio di Vicenza liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.187,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e, quanto al presente grado in euro 1.830,00 per compensi e in euro 147,00 per anticipazioni, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2021

Il Presidente

Giovanni Callegarin

Il Consigliere estensore

Elena Rossi

